

Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1)

Modifica del 30 giugno 2010

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 1 del 10 maggio 2000¹ concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 30 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, cpv. 2 e 2^{bis}

¹ Il lavoro notturno durante più di sei settimane e fino a 12 settimane al massimo senza alternanza con il lavoro diurno conformemente all'articolo 25 capoverso 3 della legge è ammesso purché:

- a. esso sia indispensabile per ragioni aziendali o la maggioranza dei lavoratori interessati chieda per scritto di rinunciare all'alternanza tra lavoro diurno e notturno poiché tale alternanza non è per loro accettabile, in particolare per ragioni personali o familiari;

² Il lavoro notturno durante più di 12 settimane senza alternanza conformemente all'articolo 25 capoverso 3 della legge è ammesso purché:

- a. esso sia indispensabile per ragioni aziendali o la maggioranza dei lavoratori interessati chieda per scritto di rinunciare all'alternanza tra lavoro diurno e notturno poiché tale alternanza non è per loro accettabile, in particolare per ragioni personali o familiari;
- b. il lavoratore abbia dato il suo consenso per scritto; e
- c. i presupposti giusta l'articolo 29 capoverso 1 lettere a–d siano adempiuti.

^{2bis} Vi è indispensabilità per ragioni aziendali secondo i capoversi 1 lettera a e 2 lettera a se:

- a. si tratta di un lavoro notturno per il quale non esiste un lavoro diurno e serale corrispondente; oppure
- b. nel mercato del lavoro ordinario non può essere reclutato sufficiente personale qualificato per costituire squadre da impiegare in alternanza.

¹ RS 822.111

II

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2010.

30 giugno 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova